

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FNP CISL SICILIA

**Adeguamento al Regolamento di attuazione
dello Statuto FNP CISL**

*Approvato dal Commissario Fnp Cisl Sicilia con delibera
n.2 del 18 maggio 2026*

PARTE I: NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVI ALLE/ AGLI ISCRITTE/I E ALLE/AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

Iscrizione e Tesseramento

Articolo 1

La domanda d'iscrizione alla Fnp Cisl deve essere sottoscritta dall'interessata/o alla Fnp Territoriale, o alla RLS Fnp competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale in accordo con la RLS Fnp può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla Fnp Cisl va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Le/Gli iscritte/i che ricoprono ogni e qualsiasi carica sindacale, devono aderire alla Federazione obbligatoriamente mediante sottoscrizione della delega all'Istituto previdenziale preposto, sulla pensione primaria o mediante tessera a pagamento diretto, per i titolari di pensione o trattamento previdenziale, per i quali non è prevista delega sindacale.

Articolo 3

L'iscrizione alla Fnp Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno all'iscritta/o va consegnata la **tessera card** dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per le/gli iscritte/i in essere al 31/12 dell'anno precedente, e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, ai già pensionate/i Inps al momento in cui esse/i sottoscrivono la delega. Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera alle/ai vecchie/i e nuove/i socie/i è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe delle/degli iscritte/i a livello di Fnp Territoriale.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Regionale Fnp Cisl Sicilia, le/i socie/i espulsi dalla Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS Fnp se istanza congressuale o al Consiglio Generale della Fnp Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata dalla Segreteria Territoriale se approvata da due terzi dei componenti il Consiglio Generale, della stessa struttura.

Le/I socie/i espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la

nuova domanda di iscrizione al Consiglio Generale della struttura territoriale a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione, per la relativa ratifica.

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- a) incarichi di Governo, giunta regionale, provinciale, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed in associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- d) le norme sull'incompatibilità previste nei precedenti punti, si applicano anche nei confronti della/del Coordinatrice/Coordinatore di RLS Fnp e SP-FNP.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 10.

Articolo 6

Le cariche di componente di Segreteria Regionale della Fnp Cisl o di Organismo simile (Fnp Territoriali) delle Segreterie di Unione Regionale e Territoriale della Cisl, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario/o Generale o componente la Segreteria Regionale con quelle di Segretario/o Generale o componente la Segreteria Territoriale.

È incompatibile la carica di componente la Segreteria Fnp Regionale e Territoriale con quella di componente la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Le incompatibilità previste nei precedenti commi, si applicano anche nei confronti della Coordinatrice o Coordinatore RLS Fnp e SP-FNP. È incompatibile la carica di Segreteria con il ruolo di Coordinatrice politiche di genere.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 8, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui **Organismi** dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni (SICET – LA FAMIGLIA IN RETE) le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle USR e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli

aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS).

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle USR, o delle UST finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano, a maggioranza dei 4/5, dirigenti dell'Organizzazione.

Articolo 8

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi commi, sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in Organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie/i lavoratrici/lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominate/i. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione.
- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl.
- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;
- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- a) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
- b) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche;
- c) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 9

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria Regionale sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale Fnp Cisl Regionale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl.

Il Consiglio Generale della Fnp Cisl Regionale indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Articolo 10

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletta/o a cariche considerate incompatibili dall'articolo 5, lettere a) e c) del presente Regolamento con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell'art.5 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Le / i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 decadono dalle cariche sindacali della Federazione in atto, e/o nelle Associazioni o Enti proposti dalla Fnp Cisl.

Le/i socie/i dimissionarie/i o decadute/i di cui alle lettere a), b) e c) e all'ultimo comma dell'art. 5 del presente Regolamento dello Statuto possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 11

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 10 dello Statuto Regionale FNP Sicilia e nell'art. 10 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 30 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Regionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale Fnp.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 dello Statuto Regionale FNP Sicilia, si stabilisce che il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è quello corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i nonché per le/i componenti le Segreterie Nazionale, Regionali o Interregionali, Territoriali. E' prevista tuttavia, indipendentemente

dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio Generale della struttura interessata. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo è invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 dello Statuto Regionale FNP Sicilia il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello regionale e territoriale il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

CAPITOLO III

La designazione delle/ dei rappresentanti FNP CISL

Articolo 12

Il Comitato Esecutivo territoriale è competente a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 8 del presente Regolamento e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli Organismi sindacali.

Articolo 13

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Regionale, in ordine alla natura dell'attività svolta segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 14

Come previsto dal Regolamento dello Statuto Confederale le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione dello Statuto Fnp Cisl Regionale, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate tenendo conto della rappresentanza di genere e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o, anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 11 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Articolo 15

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatrici/operatori).

Articolo 16

La Fnp ai diversi livelli designa, a norma dell'art. 2, comma 1, punto e) dello Statuto Regionale della FNP Sicilia, una/ un propria/o rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro le/i quali vengono designate/i dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla Fnp.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli Organismi della propria struttura Fnp in merito all'attività svolta.

PARTE II**NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI
DIRIGENTI****Capitolo IV****Validità delle sedute e votazioni****Articolo 17**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 18

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% delle/ dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 19

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione delle/dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o Generale e i componenti l'Organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Fnp Regionali, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Fnp Territoriali/, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

Nelle stesse strutture Fnp Regionale e Territoriali, cheentino nella rispettiva base associativa una percentuale di iscritte superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere

almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi simili, con il voto favorevole di due terzi delle/ dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/ del Segretario/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 20

Nelle elezioni vengono proclamati eletti le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletta/o il più anziana/o di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, la/il più anziana/o di età.

CAPITOLO V

Dimissioni dagli Organismi

Articolo 21

Le dimissioni dagli Organismi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenze statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'Organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretario/o Generale comportano la decadenza della Segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 22

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori nazionali o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i componenti degli Organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 23

Le assenze dalle riunioni degli Organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. Le/I componenti degli Organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO VII

Il Congresso Fnp Cisl Regionale

Articolo 24

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Regionale, emana i regolamenti per le elezioni delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Regionale fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

CAPITOLO VIII

Il Consiglio Generale Fnp Cisl Regionale

Articolo 25

Il Consiglio Generale è costituito da:

- a) 40 elette/i dal Congresso Regionale;
- b) 24 designate/i dai Consigli Territoriali
- c) 5 Segretari responsabili Territoriali
- d) dalla responsabile della Coordinatrice donne e delle politiche di genere;
- e) da un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o degli invalidi civili nominata/o in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto Regionale FNP Sicilia.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione totale del Consiglio Generale pari al 30%, così come previsto dall'art. 5 dello Statuto Regionale FNP Sicilia. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, la/il Presidente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Articolo 26

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale Regionale, di cui alle lettere b) c) d) ed e) dell'art. 25 del presente Regolamento, venga eletta/o componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale Regionale, se elette/i in Segreteria Nazionale, vengono sostituite/i dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 27

Il Consiglio Generale Regionale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. La/Il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione

della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 28

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Regionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell'art.19 dello Statuto Regionale è effettuata dalla Segreteria Regionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta. La convocazione in forma scritta può avvenire tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).

Articolo 29

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Regionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Regionale.

Articolo 30

La Segreteria Regionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Regionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 31

La proposta di deliberare la sfiducia agli Organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale Regionale deve essere presentata da almeno un terzo delle/dei componenti, che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio generale a norma dell'articolo 20 dello Statuto Regionale FNP Sicilia.

Alla convocazione provvede la/il Segretario/o generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretario/o generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 32

Il Consiglio Generale Regionale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva delle/dei dirigenti o esperte/i sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Regionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 33

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale Regionale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta. A richiesta di un terzo delle/dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 34

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del *plenum* di tali Organismo in sostituzione delle/dei componenti vacanti.

CAPITOLO IX

Il Comitato Esecutivo Fnp Cisl Regionale

Articolo 35

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto:

- a) da 6 componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale;
- b) dalle/dai componenti la Segreteria Regionale;
- c) dalle/dai Segretari/e Generali delle FNP Cisl Territoriali;
- d) dalla Coordinatrice donne e delle politiche di genere;

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, la/il Presidente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Articolo 36

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria Regionale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

La convocazione del Comitato Esecutivo in forma scritta può avvenire tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).

Articolo 37

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da una/uno delle/ dei componenti la Segreteria Regionale, delegata/o a ciò dal Segretaria/o Generale.

CAPITOLO X

Il Commissariamento e la Reggenza

Articolo 38

Per quanto di competenza della struttura Regionale inerente il commissariamento, si fa riferimento all'art. 34, 35 e 36 dello Statuto della FNP Nazionale.

Articolo 39

La/Il Reggente, di cui all'art. 37 dello Statuto della Fnp Nazionale, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'Organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria Nazionale.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito 'comitato' che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i Generali dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento. Non potrà assumere la carica di Reggente chi abbia ricoperto all'interno della stessa struttura incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o Generale aggiunta/o o componente di segreteria.

CAPITOLO XI

Il Collegio dei Sindaci

Articolo 40

Le/I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuate/i tra le/gli iscritte/i e non all'Organizzazione purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.

Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano elette/i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci le/i tre candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

Le/I due candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, una/uno delle/dei componenti effettivi subentra la/ il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito alla/ al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Laddove non sussistano candidate/i non elette/i, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente del Collegio scegliendo tra le/ i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguarda la/ il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne una/o ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritte/i o non iscritte/i alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

PARTE IV

LE STRUTTURE DELLA FNP CISL

CAPITOLO XII

Il territorio

Articolo 41

Il territorio della Fnp Regionale corrisponde a quello della regione.

Il territorio sul quale opera la Fnp Territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati. Il territorio sul quale opera la RLS Fnp è costituito dalle zone e dai Comuni assegnati.

La Fnp Regionale e le Fnp Territoriali coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. La Fnp Regionale e le Fnp Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, la Fnp Regionale e le Fnp Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli Organismi regionali e centrali, anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

CAPITOLO XIII

La RLS FNP

Articolo 42

Le Fnp Territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto Regionale della Fnp Sicilia, si articolano in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) Fnp a livello zonale, distrettuale, intercomunale, comunale.

La RLS Fnp è costituita dalle/dagli iscritte/i alla Fnp residenti nel territorio di competenza secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della Fnp Territoriale. La Fnp Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS Fnp di un numero di socie/i sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi Inps, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità.

La RLS Fnp deve essere centro di riferimento delle/dei pensionate/i e delle/dei pensionande/i nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS Fnp, opera in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine la RLS Fnp, elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti le/i pensionate/i e le/i pensionande/pensionandi, la informazione ed il coinvolgimento delle/dei socie/i (attraverso assemblee delle/degli iscritte/i da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la Fnp Territoriale competente, lo stato di realizzazione. La RLS Fnp in base ai dati risultanti dalla anagrafe delle/dei socie/i, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere alle/agli iscritte/i.

CAPITOLO XIV

Le Assemblee delle RLS FNP

Articolo 43

All'apertura del percorso congressuale della Fnp vengono convocate, sulla base dei regolamenti

congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi) delle RLS Fnp a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i.

Nelle Assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti per il Congresso Territoriale Fnp. Inoltre l'Assemblea nomina, con voto palese, i componenti del Coordinamento della RLS Fnp, su una lista indicata dalla Segreteria Territoriale.

Il Coordinamento della RLS Fnp, pur non rappresentando un Organismo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate nel territorio.

CAPITOLO XV

La Coordinatrice o Il Coordinatore della RLS FNP

Articolo 44

La Segreteria Territoriale nomina, d'intesa con il Coordinamento RLS Fnp, la/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp.

Tale nomina viene ratificata dal Consiglio Generale Territoriale.

La/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp fa parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale, qualora non eletta/eletto.

Esclusivamente nella fase di celebrazione del Congresso Territoriale, le/i Coordinatrici/Coordinatori delle RLS Fnp, indicate/i dai Coordinamenti e che faranno parte di diritto (se non elette/i) del nuovo Consiglio Generale Territoriale, sono ratificati dal Consiglio Generale Territoriale su proposta della/del Presidente in apertura della prima riunione post Congresso.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS Fnp rappresenta la Fnp nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS Fnp mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere.

E' compito della/del Coordinatrice/Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS Fnp il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le istituzioni locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi Cisl e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla Fnp;
- gli obiettivi di proselitismo;
- la diffusione dell'informazione della Fnp Territoriale e Regionale alle/ai socie/i e alle pensionate/i;
- la pubblicizzazione dei servizi Fnp e delle convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS Fnp va individuato e debitamente formato dalla Segreteria Territoriale, una/o (o più) agente sociale con compiti di raccordo con i servizi della Cisl, in particolare con l'Inas;
- lo svolgimento di almeno un'assemblea annuale delle iscritte e degli iscritti a livello comunale o circoscrizionale;
- la consegna della tessera alle/ai socie/i e la raccolta delle mail e dei numeri di cellulare degli associati;
- la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere le/i pensionande/i nella Fnp;
- l'individuazione di una responsabile della Coordinatrice donne e delle politiche di genere e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS Fnp;
- la promozione del volontariato e il rafforzamento delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale;
- le attività aggregative e ricreative rivolte alle/ai socie/i.

La/Il Coordinatrice/ Coordinatore della RLS Fnp, d'intesa con la Fnp Territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

La/Il Coordinatrice/ Coordinatore della RLS Fnp individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, le/i responsabili delle sedi e dei recapiti.

CAPITOLO XVI

La/ Il Delegata/o Fnp

Articolo 45

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutte/i le/i socie/i esistenti sul proprio territorio una RLS Fnp di riferimento. Nel caso in cui la RLS Fnp di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza delle/dei socie/i, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritte/i alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS Fnp di una/un delegata/o Fnp che avrà il compito, in raccordo con la RLS Fnp di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere le/i socie/i. La/Il delegata/o Fnp fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS Fnp.

I Regolamenti Regionali e Territoriali, disciplinano la presenza dei delegati Comunali negli Organismi.

CAPITOLO XVII

I Regolamenti Regionali e Territoriali

Articolo 46

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti articoli, i Regolamenti Territoriali definiranno più dettagliatamente, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti le modalità organizzative, funzionali delle RLS Fnp.

CAPITOLO XVIII

La Fnp Territoriale

Articolo 47

Sono compiti della Fnp Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;
- b) curare e promuovere, di intesa con le/i socie/i dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS Fnp di propria competenza;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri Organismi Territoriali delle altre categorie della Cisl, i responsabili locali dell'Inas e gli altri Organismi collaterali della Cisl;
- d) mantenere i collegamenti con la propria Fnp Regionale e con la Segreteria Nazionale;
- e) promuovere, d'intesa con il Coordinamento RLS Fnp, le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziana/o presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati le/gli anziane/i;
- f) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Territoriale di Categoria, una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;

- g) curare la costituzione dell'anagrafe delle/dei socie/i ripartita per RLS Fnp al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere e per poter meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria, sentita la Fnp Regionale competente, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può deliberare la costituzione di zone Fnp con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS Fnp sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria procede pure alla nomina della/del responsabile di zona.

I Regolamenti Regionali e Territoriali approvati dai rispettivi Organismi deliberanti, disciplinano le modalità organizzative di eventuali coordinamenti fra più RLS Fnp nonché i meccanismi di nomina della/del relativa/o Coordinatrice/ Coordinatore.

CAPITOLO XIX

Congresso della Fnp Territoriale

Articolo 48

Il Congresso della Fnp Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dalle/dai delegate/i elette/i nelle Assemblee pregressuali delle RLS Fnp.

Il Congresso esamina, discute l'azione svolta dagli Organismi della Fnp Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della Fnp, elegge il Consiglio Generale e le/i delegate/i al Congresso della Fnp Regionale e dell'UST, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da due terzi del Consiglio Generale e/o da un terzo delle/degli iscritte/i esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS Fnp ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

CAPITOLO XX

Consiglio Generale della Fnp Territoriale

Articolo 49

Il Consiglio Generale è l'Organismo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l'altro e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno. Il numero delle/dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità delle/degli iscritte/i:

- a) per strutture fino a 2.000 iscritte/i, fino 11 elementi;
- b) per strutture da 2.001 a 5.000 iscritte/i da non meno di 11 elementi e fino a 25;
- c) per strutture con oltre 5.000 iscritte/i da un minimo di 25 elementi e più a seconda delle realtà locali, tenuto conto del numero delle RLS Fnp e dei comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno la Segreteria e se previsto il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale Territoriale fa parte la Coordinatrice donne e delle politiche di genere. Inoltre fa parte di diritto una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalidi civili in base all'art. 5 dello Statuto Nazionale e Regionale.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale, con il solo diritto di parola, le/i

Presidenti provinciali delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una Assemblea Territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

CAPITOLO XXI

La Segreteria della Fnp Territoriale

Articolo 50

La Segreteria della Fnp Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli Organismi deliberanti ed è composta da 3 componenti compreso la/il Segretario/o Generale.

La/Il Segretario/o Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate responsabilità, possibilmente, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria Territoriale, ha l'obbligo di portare a conoscenza la Fnp Regionale di ogni riunione dei propri Organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbale e documento finale.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe delle/degli iscritte/i. Nelle strutture Territoriali la composizione della Segreteria dovrà assicurare la rappresentanza di genere.

Articolo 51

In ogni Fnp Territoriale, con un Consiglio Generale composto da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale, con il solo diritto di parola, le/i Presidenti provinciali delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

CAPITOLO XXII

La Fnp Regionale

Articolo 52

Sono compiti della Fnp Regionale:

- a) stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le Fnp Territoriali alla costituzione delle RLS Fnp, al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa.
Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e attuate su scala regionale dalla Segreteria;
- b) attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con l'Unione Sindacale Regionale, con i

- responsabili dei Servizi Cisl e degli altri organismi collaterali della Cisl;
- d) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;
 - e) coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale Nazionale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale e dalla Segreteria Regionale;
 - f) promuovere la tutela dell'anziana/o nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;
 - g) rappresentare la categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;
 - h) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Regionale di categoria una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
 - i) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale;
 - j) la Federazione Regionale dovrà monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito Cisl, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;

CAPITOLO XXIII

Il Congresso Regionale

Articolo 53

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso Regionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i dalle Fnp Territoriali che fanno parte della Fnp Regionale. Se non delegate/i, partecipano con solo diritto di parola le/i componenti il Collegio dei Sindaci, i Consiglieri Regionali uscenti e subentranti ed i Consiglieri Generali Nazionali residenti nel territorio. Il Congresso Regionale esamina, discute l'azione svolta dagli Organismi della Fnp Regionale, delibera in materia di organizzazione ed amministrazione della Federazione e delle sue politiche in armonia con quella della Fnp, elegge il Consiglio Generale Regionale e le/i delegate/i ai Congressi Fnp e USB, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute la relazione programmatica della Segreteria. La convocazione straordinaria può essere richiesta da due terzi del Consiglio Generale e/o da un terzo delle/degli iscritte/i. Le richieste devono essere firmate a mezzo delle Fnp Territoriali che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

CAPITOLO XXIV

Il Consiglio Generale Regionale

Articolo 54

Il Consiglio Generale Regionale è l'Organismo deliberante della Fnp Regionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Generale Regionale è composto dalle/dai componenti elette/i designati e di diritto. La componente elettiva non deve essere inferiore al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale.

Fanno parte di diritto le/i Segretarie/Segretari Generali delle Fnp Territoriali.

Fa parte inoltre la Coordinatrice Donne e delle politiche di genere nonché, di diritto, una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalidi civili, in base all' art. 5 dello Statuto Regionale FNP Sicilia.

Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Regionale, con il solo diritto di parola, la/il Presidente Regionale delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale. Il Consiglio Generale Regionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

L'elezione della/del Segretaria/o Regionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione degli altri componenti di Segreteria.

CAPITOLO XXV

Il Comitato Esecutivo Regionale

Articolo 55

Il Comitato Esecutivo Regionale ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale stesso.

Il Comitato Esecutivo è composto da componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale Regionale in numero inferiore al 50% del Consiglio stesso e da ulteriori eventuali componenti designati dalle strutture territoriali.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale con il solo diritto di parola, la/il Presidente Regionale delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

CAPITOLO XXVI

La Segreteria Regionale

Articolo 56

La Segreteria è l'Organismo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli Organismi della Fnp Regionale.

La/Il Segretaria/o Generale Regionale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria Regionale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Segreteria Nazionale di tutte le riunioni dei propri Organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale.

CAPITOLO XXVII

Coordinamento donne e delle politiche di genere

Articolo 57

In ogni struttura Territoriale e Regionale è costituito il Coordinamento donne e delle politiche di genere. Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli Organismi:

- a) iniziative politiche, formative, informative, culturali e di proselitismo, che favoriscono e incentivano la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp-Cisl;
- b) iniziative di supporto verso la propria struttura per la definizione delle politiche e dei progetti nel proprio territorio, promuovendo attività di concertazione sulle tematiche di genere a tutti i livelli della Federazione.

Articolo 58

Il Coordinamento Regionale donne e delle politiche di genere è composto dalle Coordinatrici Territoriali e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Regionale.

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici espresse dalle RLS Fnp ove costituite e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Territoriale.

Articolo 59

La Coordinatrice Regionale viene nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento.

La Coordinatrice Regionale e quelle Territoriali faranno parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non sono state eletta.

Articolo 60

Il Coordinamento donne e delle politiche di genere viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e le Coordinatrici precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste all'art. 10 dello Statuto Regionale FNP Sicilia e all'art. 11 del presente Regolamento.

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Regionale o Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni, per promuovere una concreta collaborazione con le Segreterie, finalizzata all'arricchimento della concertazione.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

PARTE V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XXVIII

Responsabilità e competenze

Articolo 61

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla Cisl.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali pro tempore della Federazione, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalle strutture Fnp ai vari livelli debbono prevedere la firma della/del Segretario/o Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, quella della/del Segretario/o responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto Regionale FNP Sicilia.

Articolo 62

La Federazione regionale e le Federazioni Territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali pro tempore delle medesime, succedutisi nel tempo. Le/I rappresentanti legali pro tempore delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che rappresentano.

Le/I rappresentanti legali pro tempore delle strutture sopra dette rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse per gli atti da esse/i compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Esse/i parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni alle strutture rappresentate.

A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

La struttura Regionale e le strutture Territoriali, attraverso la/il propria/o Titolare del trattamento dei dati personali e le/i Responsabili del trattamento, se nominate/i, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

CAPITOLO XXIX**Bilanci****Articolo 63**

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme diramate dalla Cisl e dalla Federazione. Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I bilanci, approvati dai competenti Organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali alle UST e alla Federazione Regionale;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalla Federazione Regionale alla USR e alla Federazione Nazionale;

Ogni anno la Segreteria Regionale Fnp predispone entro il 31 marzo, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Sarà cura della Federazione Regionale trasmettere alla Federazione Nazionale e alla USR, entro la data del 30 aprile, il bilancio consolidato di competenza.

Il bilancio consolidato sarà certificato da soggetti specializzati.

Ogni anno La Segreteria Regionale Fnp provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato. Ogni due anni la Segreteria Regionale Fnp può predisporre il bilancio sociale della Federazione.

PARTE VI
ATTIVITA' ISPETTIVE

CAPITOLO XXX

Ispezioni

Articolo 64

La Federazione Regionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli, verifiche o ispezioni nei riguardi di tutte le strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Regionale Fnp nell'interesse della Organizzazione e delle/degli associate/i: esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Regionale Fnp.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 33,34,35 2 36 dello Statuto Regionale FNP Sicilia.

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il relativo Regolamento a quello Nazionale della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento di Attuazione.

In caso di inadempienza, la Segreteria Regionale Fnp, potrà avanzare richiesta al Collegio Nazionale dei Probiviri Fnp, affinché dichiari la nullità delle norme statutarie e regolamentari in contrasto con quelle nazionali, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Nazionale Fnp Cisl.

PARTE VII

CAPITOLO XXXI

Bandiera

Articolo 65

La bandiera della Federazione è la bandiera della Cisl con la dicitura: "Federazione Nazionale Pensionati Cisl".

PARTE VIII

NORMA PERMANENTE

Articolo 66

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento Confederale in quanto applicabili.

Palermo, li 18 maggio 2026